

ORDINANZA N. 9

Classificazione: F 05 - 20260000018

Arezzo, il 12/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) E DA ZANZARA COMUNE (*Culex spp.*)

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp.*);

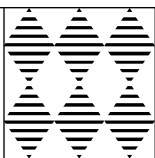
Considerato che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

Ritenuto per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

Richiamato il Piano di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi adottato dalla Regione Toscana con DGRT n. 582 del 23/05/2022;

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale n. 37631 del 10/3/2026, con cui il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL - Igiene Pubblica e Nutrizione della AUSL Toscana Sud Est ha invitato l'Amministrazione Comunale ad approntare per tempo quanto previsto dalla suddetta Delibera Regionale e, in particolare, l'emanazione di ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che per tanto è



necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato altresì di estendere l'efficacia temporale del presente provvedimento oltre il periodo di maggiore attività vettoriale individuato da giugno a ottobre e, quindi, ai mesi di marzo/maggio e novembre;

Evidenziato inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

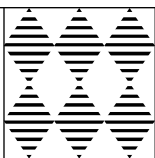
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l' Art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Vista la proposta sottoscritta dal Dirigente del Servizio competente per l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;

ORDINA

a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 30 novembre 2026:



A) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;

3. impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;

4. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;

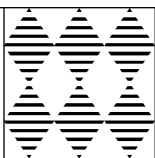
5. provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;

6. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);

7. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;

8. svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento anti-larvale;

9. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque



meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

10. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

11. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

B) A tutti i conduttori di orti, di:

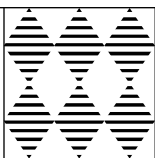
1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;



2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

D) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

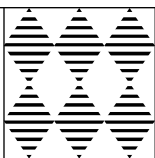
E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività simili, aziende agricole, di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.



F) All'interno dei cimiteri di:

- 1. non lasciare** vasi e sottovasi pieni di acqua.
- 2. non lasciare** nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatori e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti).
- 3. non ostruire** le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui.
- 4. riempire** i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica.
- 5. trattare** l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

D I S P O N E

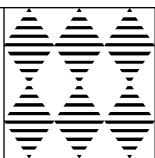
che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private.

D I S P O N E altresì

che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est; in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.

A V V E R T E

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.



COMUNE DI AREZZO

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 e € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

La presente ordinanza, viene trasmessa, per le rispettive competenze, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL - Igiene Pubblica e Nutrizione della AUSL Toscana Sud Est e alla Polizia Municipale.

IN F O R M A

Che le indicazioni per eseguire i trattamenti in proprio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Arezzo.

La presente ordinanza è conservata nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

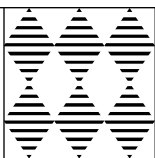
Ing. Alessandro Ghinelli

NM/

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Comunicazione prevista dalla legge 241/90 e s.m.i. in materia di accesso agli atti amministrativi. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 17,30.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI AREZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.